Il matrimonio come rapporto di giustizia e di amore

Carlos José Errázuriz Mackenna
Facoltà di Diritto Canonico
Pontificia Università della Santa Croce (Roma)

1. *Il matrimonio nella prospettiva dell'amore e della giustizia*

Per meglio comprendere il matrimonio e la famiglia, conviene molto approfondire la giuridicità del matrimonio come fondamento della famiglia. Una giuridicità non concepita essenzialmente come un insieme di norme estrinseche che si aplicano come una sovrastrutura. Viviamo tempi in cui il matrimonio è per molti un bene da riscoprire. E tale riscoperta comprende sia la dimensione dell'amore che quella della giustizia[1].

Per cercare di mostrare queste dimensioni, ci possiamo chiedere in che consista l'una sola carne, cioè l'unione tra l'uomo e la donna in quanto tali che costituisce il matrimonio indissolubile e aperto alla vita? Come i due riescono ad essere uno, come marito e moglie e come possibili genitori? Certamente non si tratta di una fusione ontologica, poiché le due persone non possono perdere l'incomunicabilità propria del loro essere personale, e pertanto l'intrasferibile dignità, libertà e responsabilità di ciascuna anche nel loro rapportarsi come coniugi. La questione verte proprio sulla determinazione del modo di comunicare, e perciò di mettere in comune, l'essere maschile e l'essere femminile, compresa la sua essenziale dimensione procreativo-educativa. Anzitutto, va tenuto presente che la mascolinità e femminilità sono relazionali, per cui, presupposta la vocazione e la decisione matrimoniale, sono di per sé orientati a entrare in comunione, sia nel corpo che nell'anima.

Quale modo di comunicare la mascolinità e la femminilità è facile pensare all'amore che unisce gli sposi, a quell'amore talmente legato al matrimonio che si chiama per l'appunto coniugale o matrimoniale. San Paolo esprime il nesso tra amore ed *una caro* con grande efficacia: «Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo: chi ama la propria moglie, ama se stesso» (Ef 5, 28). Si noti che egli parla di «dovere di amare», e che il fondamento di tale dovere risiede nella profonda unità che si è

---

[1] Le considerazioni che espongo sono in linea con quelle di diversi altri autori: cfr. ad es. J. HERVADA, *Studi sull'essenza del matrimonio,* Giuffrè, Milano 2000; P.J. VILADRICH, *La definición del matrimonio,* in AA.VV., *El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio,* X Congreso internacional de Derecho Canónico, EUNSA - Instituto de Ciencias para la Familia, Pamplona 2000, pp. 205-312; J.I. BAÑARES, *La dimensión conyugal de la persona: de la antropología al derecho,* Rialp, Madrid 2005.

stabilita tra marito e moglie. A quest'unità, attinente sia al corpo che all'anima, si riferisce lo stesso Paolo a proposito dell'atto coniugale: «Il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto; ugualmente anche la moglie al marito. La moglie non è padrona del proprio corpo, ma lo è il marito; allo stesso modo anche il marito non è padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie» (1 Cor 7, 3-4). Questi testi evidenziano che il legame coniugale ha un'essenziale componente di giustizia, in virtù del quale l'uomo e la donna si coappartengono, e sono davvero l'uno per l'altro "mia moglie" e "mio marito", in una maniera permanente che oltrepassa l'ambito dell'agire insieme. Poiché il rapporto riguarda un aspetto così personale come l'essere uomo o donna, esso può essere vissuto soltanto mediante l'amore mutuo interpersonale. Ma questo amore è dovuto, non già nel senso in cui si deve amare ogni persona umana in quanto prossimo, bensì secondo le esigenze specifiche del vincolo coniugale. E tali esigenze rientrano nell'ambito della giustizia, perché presuppongono un'unione peculiare tra l'uomo e la donna, in virtù della quale ciascuno di loro è dell'altro. Consideriamo brevemente il rapporto tra amore e giustizia nel matrimonio.

Il disegno naturale sul matrimonio e la famiglia si attua mediante la libertà umana, e tale libertà si esercita autenticamente nell'amore interpersonale. In questo senso, nel magistero della Chiesa nel sec. XX vi è una grande attenzione all'amore coniugale, in particolar modo nel Concilio Vaticano II[2]. *Amoris laetitia* di Papa Francesco è dedicata proprio all'amore nella famiglia, e i due capitoli centrali trattano dell'amore (cap. IV: «L'amore nel matrimonio»; cap. V: «L'amore che diventa fecondo»). Il matrimonio e la famiglia in esso fondata si costituiscono mediante un libero atto di amore mutuo tra gli sposi (essendo tale amore nella sua essenza un atto della volontà della persona che si dona e accetta come coniuge e quindi anche come potenziale genitore), e il matrimonio già costituito è un'«intima comunità di vita e di amore coniugale», secondo la celebre espressione conciliare[3]. Tale comunità è dovuta, e va vissuta e cresce attraverso l'amore coniugale. Tuttavia, lo stesso testo, nel parlare del «consenso personale irrevocabile» che ne è la causa, dell'«istituzione che ha stabilità per ordinamento divino» e che è un «vincolo sacro» che «non dipende dall'arbitrio dell'uomo», esclude una semplicista identificazione tra amore effettivo e matrimonio, e pertanto impedisce di concepire quale essenza del matrimonio la realizzazione esistenziale di quell'intima comunità di vita e d'amore. L'esigenza dell'amore nei rapporti tra genitori e figli, nonché in tutte le relazioni familiari,

---

[2] Cfr. cost. past. *Gaudium et spes*, 46-52. Ciò si verifica anche senz'altro nell'ampio insegnamento di San Giovanni Paolo II, ma nell'enc. *Casti Connubii* di PIO XI (31 dicembre 1930, in AAS, 22, 1930, pp. 539-592), efficace sintesi magisteriale in materia nella prima metà del sec. XX, appare molto frequentemente la dimensione dell'amore, ed esso occupa un posto di speciale rilievo nell'enc. *Humanae vitae* del Beato Paolo VI, nn. 8-9.

[3] Cfr. cost. past. *Gaudium et spes*, 48a.

corrisponde alla sostanza interpersonale di tali rapporti e delle rispettive identità relazionali dei membri della famiglia. Emerge così la dimensione del vincolo, collegata alla giustizia ma nel contempo pienamente connessa all'amore[4], come lo evidenzia la stessa *Amoris laetitia*: «In definitiva, la spiritualità matrimoniale è una spiritualità del vincolo abitato dall'amore divino» (n. 315).

La dinamica dell'amore nel matrimonio e nella famiglia presuppone e si fonde con quella della giustizia. L'amore coniugale è vero se muove verso l'attualizzazione di ciò che è giusto nei rapporti tra marito e moglie, che in fondo implica sempre conformarsi alla loro coniugalità, ossia alla relazione di mutua coappartenenza tra loro nella mascolinità e la femminilità. Se si toglie questo riferimento alla giustizia allora si perde il senso dell'amore matrimoniale, che risulta così fragile e instabile come le reazioni emotive. A sua volta essere giusti nella loro relazione coniugale richiede l'amore, perché gli atti esterni che si devono vicendevolmente possono essere compiuti solo nel modo che è matrimonialmente giusto se c'è amore, sia pure in minimo grado. Non si può concepire il vincolo se non lo si comprende quale relazione in cui l'amore è dovuto. Amore e giustizia s'intrecciano profondamente: il primo indica l'orizzonte interpersonale dell'unione e la pienezza cui è chiamata, la seconda corrisponde alla struttura fondamentale dell'unione secondo la sua natura, in cui l'uomo e la donna, rimanendo autonomi tra di loro, sono veramente diritto-realtà giusta dell'altro per quel che attiene alla loro dimensione maschile e femminile (è il senso profondo dell'essere “mio marito” e “mia moglie”), la quale implica sempre l'orientamento verso i possibili figli oppure altre modalità di accoglienza di altri nel rapporto d'amore matrimoniale. Nelle altre relazioni familiari, a cominciare da quelle tra genitori e figli, c'è un vincolo di parentela di sangue (inesistente nel matrimonio in quanto tale), sul quale si fondano le esigenze dell'amore e della giustizia. Anche lì si può ravvisare una priorità fondativa nel rapporto di giustizia, in quanto la specificità della relazione con l'altro segna le esigenze della verità dell'amore, e una priorità vitale nel rapporto d'amore, che muove a vivere secondo il diritto e ad andare oltre.

Per meglio comprendere il vincolo di giustizia inerente all'unione coniugale bisogna determinare il diritto che ne è alla base. Se intendiamo per diritto il bene di una persona in quanto le è dovuto da un'altra, diventa fondamentale precisare quale sia tale bene nel matrimonio. Si potrebbe pensare che la stessa persona umana degli sposi, nella totalità del loro essere relazionale, costituisca il bene coniugale, ossia che i coniugi siano diritto l'uno per l'altro secondo una pienezza di vita che deve essere condivisa. Una simile

---

[4] Cfr. J.J. PÉREZ-SOBA, *El amor crea vínculos: un anuncio liberador*, in *Revista Española de Teología*, 75 (2015), pp. 141-171

impostazione presenta almeno due problemi: la stessa persona non può costituire un diritto, un bene giuridico appartenente ad un altro, giacché ciò contraddirebbe la sua incomunicabilità; e il preteso bene giuridico avrebbe un'estensione così ampia ed indeterminata come la vita delle persone nella loro relazionalità. D'altra parte, il bene matrimoniale non può ridursi a un insieme di prestazioni mutue, le quali non spiegherebbero la permanenza dell'unione e porrebbero anche problemi circa la loro determinazione concreta, nella misura in cui tali prestazioni dipendono dalle circostanze mutevoli. Scartate queste due risposte, si comprende meglio il senso dell'affermazione secondo cui il bene nell'unione coniugale è costituito dalla stessa relazione tra la mascolinità e la femminilità delle persone sposate. Questa tesi, che potrebbe apparire tautologica, racchiude invece a mio parere una comprensione realistica e profonda del matrimonio, molto in linea con la nozione dell'una sola carne.

Sotto il profilo del diritto, la mascolinità è anzitutto un bene dello stesso uomo, così come la femminilità appartiene alla stessa donna, dovendo essere tenuto sempre presente che tali beni non esistono quali beni chiusi nelle persone dei coniugi, ma comportano essenzialmente una teleologia verso i figli. Si tratta di beni naturali inerenti alle stesse persone umane, la cui giuridicità dipende dall'esistenza di doveri di giustizia da parte degli altri e della stessa società, anzitutto il rispetto socialmente dovuto alla condizione maschile e femminile, compresa la condizione genitoriale. Per comprendere l'indole essenziale di tali doveri di giustizia va tenuto presente che la mascolinità e la femminilità sono beni relazionali, in quanto pongono di per sé la persona in una determinata relazione con gli altri. Questa relazione comporta soprattutto l'inclinazione naturale all'unione con una persona dell'altro sesso. Quando avviene l'unione, come frutto del concorso della natura e della libertà, si verifica un qualcosa di unico nel mondo umano: dei beni naturali inerenti a due persone, la mascolinità e la femminilità nella loro relazionalità specificamente coniugale, passano a costituire dei veri diritti dell'altro. La mascolinità dell'uomo in quanto unito alla donna diventa un bene di quest'ultima, che cioè le appartiene e le è dovuto secondo giustizia da suo marito. Contemporaneamente, come aspetto inseparabile di una sola unione, la femminilità della donna in quanto legata all'uomo passa a essere un diritto di quest'ultimo, un bene suo che gli è dovuto dalla donna. In questo modo vi è una vera comunicazione e condivisione tra marito e moglie, la quale nella sua essenza è giuridica, perché implica i due presupposti essenziali del diritto: la configurazione di un bene come proprio di una persona, e la dipendenza dell'effettività di tale appartenenza dall'agire altrui. Il matrimonio e la famiglia in esso fondata risultano così naturalmente determinati, con una determinazione essenziale che è garanzia di autentica vitalità.

«“Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto”» (Mt 19, 6). La prima conseguenza che Gesù trae

dalla verità del principio sull'una sola carne, riguarda l'indissolubilità. Ciò si spiega ovviamente nel contesto del dialogo con i farisei, il cui tema era proprio la possibilità del ripudio. Ma ritengo che per la stessa comprensione dell'una sola carne la proprietà essenziale dell'indissolubilità risulti completamente decisiva. L'unione tra l'uomo e la donna non raggiunge la sua piena verità se non impegna la totalità anche temporale della loro mascolinità e femminilità. La comunicazione e compartecipazione dell'essere maschile e femminile è inautentica se viene minacciata dalla caducità mentre i coniugi vivono. Una donazione parziale di queste dimensioni non solo è ingiusta, con un'ingiustizia che non scompare in virtù del reciproco assenso, ma in realtà non può essere matrimoniale, in quanto contraddice il fatto che l'uomo e la donna coniugati, in quanto tali, non sono più due.

È facile ammettere, sulla scia della fenomenologia dell'amore umano, che l'indissolubilità è un bell'ideale. La difficoltà nasce quando, per cause volontarie o meno, la vita matrimoniale non va avanti. È allora che il vincolo appare come una realtà vuota, che sussisterebbe unicamente in un registro e nell'applicazione di una legge positiva. Tuttavia, è proprio in tali circostanze che risuona in tutta la sua forza il monito di Gesù: “l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto”, con il suo appello alla riconciliazione dei coniugi e comunque al mutuo rispetto della loro identità relazionale, tenuto conto di tutta la sua rilevanza per loro stessi, per i figli e per la società. L'*una caro* non è stata il mero prodotto della volontà umana: è Dio stesso, Creatore dell'uomo e della donna, della loro relazionalità naturale, che ha unito il loro essere maschile e femminile in matrimonio. E il “per sempre” appartiene alla configurazione naturale di tale unione, alla sua struttura giuridica essenziale. Si rimane marito e moglie anche quando sembrano esserci tante buone ragioni per sciogliere tale legame, quando per motivi giustificati o meno si è instaurata una separazione, oppure quando si è cercato di stabilire una nuova unione.

È innegabile che in questo vincolo di giustizia che resta intatto in ogni circostanza si scorge un mistero, che s'illumina nel contesto del piano salvifico di Dio per l'umanità in Cristo, senza dimenticare che quell'illuminazione mediante la fede rimanda al disegno naturale, creazionale, del principio. Nell'accogliere l'indissolubilità dell'una sola carne, si prende assolutamente sul serio l'essere relazionale secondo giustizia dell'unione tra uomo e donna. Ed è proprio questa relazionalità quella realtà che assume un significato e un'efficacia salvifica: «*Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne.* Questo mistero è grande: io lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa!» (Ef 5, 31-32). Nella mia trattazione ho preferito lasciare implicito questo profilo, perché esso meriterebbe una trattazione separata, nella quale converrebbe evidenziare che in ogni rapporto di vera giustizia tra gli uomini vi è, almeno in modo implicito ma realmente operante, una dimensione trascendente e religiosa, da sempre

avvertita nella connessione tra il diritto e il sacro; e che tale dimensione è certamente molto più profonda quando si tratta del rapporto matrimoniale e di tutti i rapporti familiari. Ciò spiega il perché la crisi religiosa sia così determinante nelle crisi matrimoniali: la percezione della giustizia in quest'ambito sfugge a chi nel rapporto con l'altro si chiude vitalmente in pratica alla trascendenza. Mi bastano questi accenni per ribadire l'esistenza di un solo disegno globale di Dio sul matrimonio e la famiglia, in cui si fondono e compenetrano, anche sul piano giuridico, gli aspetti umani e quelli salvifici.

2. *Alcune conseguenze dell'esistenza di una dimensione di giustizia nel matrimonio e nella famiglia*

Mettere in luce la dimensione di giustizia inerente al vero matrimonio non implica compiere un passo indietro rispetto alla visione acquisita mediante il Concilio Vaticano II e alla base della codificazione postconciliare. Tale rischio potrebbe derivare da un'inadeguata comprensione egoistica e conflittuale della giustizia, in contrapposizione all'amore, oppure da una logica che collocasse l'oggetto della giustizia coniugale nelle mere prestazioni. Invece, la rilevanza del profilo di giustizia, ovvero del diritto quale suo oggetto, va presentata secondo l'ermeneutica della continuità, in modo che mostri la ricchezza dell'autentica personalismo della *Gaudium et spes.*

Adesso non vorrei dilungarmi su questi profili fondamentali, che richiederebbero un'esposizione troppo vasta ed articolata. Preferisco concentrarmi su alcuni aspetti del matrimonio che a mio parere si chiariscono quando si tiene presente il loro spessore di giustizia. La mia trattazione sarà dunque piuttosto esemplificativa, ma ho cercato di scegliere dei capisaldi, che poi possano servire a illustrare temi più particolari.

In primo luogo, sono convinto che il punto di vista del giusto e dell'ingiusto sia decisivo per cogliere il vero senso del diritto divino nel matrimonio e nella famiglia[5]. In effetti, poggiando sulla nozione di diritto come insieme di norme è molto facile che l'attenzione si rivolga quasi esclusivamente alle norme umane, per cui il diritto divino diventerebbe una categoria problematica e quasi vuota, piuttosto inoperante nell'elaborazione teorica e nella prassi del diritto matrimoniale canonico. Al massimo essa servirebbe come limite, ma lo stesso fondamento del limite tende ad apparire come estrinseco, più riguardante un dato tramandato che un'esigenza intrinseca della realtà. Ciò certamente non comporta una permanente discussione di tutte le

---

[5] Cfr. H. FRANCESCHI, "Ius divinum" *e* "ius humanum" *nella disciplina matrimoniale. La "verità del matrimonio" come ragione e fondamento del sistema matrimoniale canonico,* in AA.VV., *Ius divinum* (relazione nel XIII Congresso Internazionale di Diritto Canonico, Venezia 17-21 settembre 2008), a cura di J.I. ARRIETA - coordinatore edizione: C.-M. FABRIS, Marcianum Press, Venezia 2010, pp. 773-817.

norme, ma la loro stabilità è percepita più come umana che come divina, il che in definitiva lascia l'intero sistema matrimoniale in uno stato fragile, privo di quella solidità che unicamente può provenire da una fondazione reale che rimandi a Dio. Anzi, questa stessa solidità può essere vista come frutto di ingenuità e dogmatismo.

Allo scopo di superare tale situazione vanno chiamati in causa tutti gli aspetti della realtà matrimoniale e familiare. Non deve essere però sottovalutato il contributo della considerazione della dimensione di giustizia e di diritto. La ragione è molto semplice: il diritto divino, sia naturale che positivo, se esiste davvero, è vero diritto, diritto vigente. Altrimenti c'è un grosso equivoco nella stessa denominazione. E se è vero diritto, per comprenderlo occorre prendere le mosse da un'idea di diritto. Se, come sono convinto, tale idea implica l'inseparabilità tra diritto e giustizia, il diritto divino in questo campo sarà visto come oggetto della giustizia nell'ambito familiare, cioè come l'insieme dei beni appartenenti alle persone – a cominciare da quei beni inerenti alle stesse persone, come la coniugalità, la condizione genitoriale o filiale, ecc. –in quanto sono dovuti dagli altri secondo giustizia nel vivere queste relazioni familiari. In questo modo il diritto divino acquista la centralità che gli è propria sia in teoria che in pratica, e si pongono le premesse per una antropologia giuridica del matrimonio, secondo l'espressione usata da Benedetto XVI[6]. L'intero sistema di dichiarazione e tutela del bene giuridico del matrimonio poggia sul riconoscimento di una realtà giuridica che, essendo nel suo nucleo divina, non può essere mutata né dalle parti né dai giudici.

In secondo luogo, l'avere in mente la giustizia agevola la comprensione dell'indissolubilità[7], o forse meglio dello stesso matrimonio quale vincolo. È facile rendersi conto che se non esiste il giusto e l'ingiusto nel rapporto tra uomo e donna, regna l'incertezza e la fragilità della pura integrazione esistenziale, sempre minacciata da crisi che non solo metterebbero a rischio la convivenza, ma intaccherebbero la sussistenza dello stesso rapporto. Tale rapporto muterebbe essenzialmente, dall'essere un'esigenza di amore dovuto nella coniugalità all'essere un incontro sottratto a doveri che non siano quelli elementari del rispetto che si deve a qualunque persona. Un amore uomo-donna senza giustizia non può essere amore coniugale. L'indissolubilità diverrebbe un onere esterno, a rigore incomprensibile e da cui ci si vorrebbe liberare anche attraverso pseudoprocessi di nullità.

---

[6] Cfr. *Discorso alla Rota Romana*, 27 gennaio 2007.

[7] Sviluppo questa idea in *La indisolubilidad del matrimonio: su problemática comprensión actual y la importancia de una fundamentación antropológico-jurídica*, in *Ius Canonicum*, 57 (2017), pp. 129-150.

In positivo, la riscoperta antropologico-giuridica dell'indissolubilità costituisce un aspetto decisivo di quella pastorale del vincolo cui chiama Papa Francesco in *Amoris laetitia*, n. 211: tutti gli aiuti spirituali, psicologici, ecc. devono fondarsi sulla convinzione di essere veramente rivolti a coniugi, cioè legati da un vincolo che proprio per essere vivo va percepito nel suo essere per sempre. L'indissolubilità non è più una clausola che pretende dare l'apparenza di osservanza della dottrina della Chiesa, ma si trasforma in condizione essenziale del vissuto coniugale, fino al punto di potersi parlare di «una spiritualità del vincolo, abitato dall'amore divino», come fa lo stesso Papa Francesco in *Amoris laetitia*, n. 315.

In terzo luogo, l'ottica della giustizia consente di approfondire il matrimonio *in fieri*, e anzitutto il consenso matrimoniale. Quando si prescinde da tale profilo, per impostare il matrimonio solo come relazione d'amore, si rende oscura la rilevanza del momento costitutivo dell'unione. Tale momento infatti si chiarisce quando si avverte che esso segna una novità nello stesso rapporto d'amore, e cioè la nascita di un amore dovuto secondo giustizia. Perciò, se nell'unione coniugale c'è un legame di giustizia è possibile che esista un prima e un dopo, un prima certamente preceduto da una storia di preparazione, e un dopo che apre alla realizzazione dell'intera comunità di vita e di amore, ma il consenso, mediante il quale si attua liberamente il piano naturale e salvifico del matrimonio, non è un momento qualunque nella biografia dei coniugi, bensì quello che costituisce la loro alleanza matrimoniale. Ciò va tenuto presente nell'esame sia della capacità che dell'atto del consenso: altrimenti le esclusioni e le incapacità vengono riferite alla vita matrimoniale, perdendosi la stessa possibilità di un matrimonio celebrato per sempre.

In quarto luogo, il vincolo di giustizia, proprio per la sua rilevanza sul piano naturale, risulta determinante per l'esistenza del sacramento matrimoniale tra i battezzati. È lo stesso rapporto di giustizia coniugale a costituire, attraverso la celebrazione che l'ha fatto nascere e lo rende visibile, la *res et sacramentum* del matrimonio. Esiste qui una singolare compenetrazione tra realtà giuridica e realtà sacramentale, tanto profonda che la dimenticanza della prima lascia nell'incertezza la determinazione della seconda, dovendosi cercare altri elementi, d'indole intenzionale, formale, ecc., che contraddicono l'unità tra la dimensione creaturale e quella salvifica del matrimonio.

In quinto luogo, vorrei accennare ad una questione, molto attuale, concernente la rilevanza giuridica della dimensione oggettiva del vincolo di

giustizia che unisce i coniugi[8]. L'oggettività della giustizia è peculiare in virtù della sua relazionalità, e permette di affermare che esistono azioni oggettivamente giuste o ingiuste sotto il profilo del vincolo, a prescindere dalle disposizioni soggettive di chi le compie, e che tali azioni, qualora diano luogo a una situazione esterna d'indole stabile, non possono essere esternamente ignorate. Questo profilo di giustizia consente di comprendere come si debba richiedere una coerenza esterna, d'indole veramente giuridica, per ricevere la Comunione eucaristica e gli altri sacramenti nonché per incarichi e mansioni ecclesiali che per loro natura esigono tale coerenza nella comunione ecclesiale. Anche in questa materia il fatto di ricordare l'esistenza di rapporti di giustizia aiuta a comprendere il fondamento di soluzioni tradizionali, che non intendono in alcun modo discriminare o allontanare le persone, e che anzi si dimostrano molto rispettose della coscienza delle persone, in quanto non la giudicano.

[8] Ho sviluppato brevemente questo tema in *La rilevanza pastorale della giustizia oggettiva nella situazione dei fedeli che vivono relazioni affettivo-sessuali non matrimoniali*, in *Ius Ecclesiae*, 28 (2016), pp. 579-588.